

## BICCHIERI 200

### SCHEDA TECNICA

Codice Articolo: 540.110.200

Codice EAN: 8 027212 200020

Descrizione articolo: Bicchiere termico 200 cc.

Colore: bianco

Materiale: POLISTIROLO (PS)

Tecnologia di produzione: INIEZIONE

Personalizzazione: no

Modo di utilizzo: NO MICROONDE

### SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO



Peso netto (gr.): 2

Capacità (cc.): 200 ml

Lunghezza (cm):

Larghezza (cm):


Altezza (cm): 8.9

Diametro Interno inferiore: 4.6

Diametro interno superiore: 7.8

Note:

### SPECIFICHE TECNICHE DELL'IMBALLO



Pezzi per confezione: 80

Packaging: 15X80=1200

Lunghezza cartone (cm): 58

Larghezza cartone (cm): 39

Altezza cartone (cm): 48

Peso lordo cartone (Kg): 2.4

Scatole per pallet: 16

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Con la presente si dichiara che il prodotto:

Articolo	Materiale	Simulante	Durata a contatto	Temperatura a contatto (°C)	Limite di cessione
540.110.200	POLISTIROLO (PS)	acido acetico-etanolo 96%	2 ore - 2 giorni	70 / 20	4 mg/dm <sup>2</sup> - 2 mg/dm <sup>2</sup>

fornitoVi per il confezionamento di:

- 01 BEVANDE-02 CEREALI, DERIVATI DI CEREALI, PRODOTTI DELLA BISCOTTERIA, DELLA PANETTERIA E DELLA PASTICCERIA- 03 CIOCCOLATO, ZUCCHERO E LORO DERIVATI, DOLCIUMI- 04 FRUTTA, ORTAGGI E DERIVATI – 06 PRODOTTI ANIMALI E UOVA – PRODOTTI LATTIERO CASEARI – 08 PRODOTTI VARI.....

(per la denominazione dell'alimento si scelga il prodotto o gruppo di prodotti in riferimento alle classi indicate dalla Direttiva Europea 85/572 CEE recepita con il Decreto Ministeriale del 26 Aprile 1993, n. 220 e successivi aggiornamenti e modifiche).

1) è conforme alla seguente legislazione comunitaria CE:

- Regolamento (CE) 1935/2004
- Regolamento (CE) 1895/2005
- Regolamento (CE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche

e alla seguente legislazione Italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/73 e successivi aggiornamenti e modifiche
- D.P.R. 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

2) Si dichiara che il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale alle condizioni sopra indicate.

3) Il limite di migrazione globale, unitamente alle restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate.

L'affermazione è supportata da prove analitiche oppure in base a calcoli sulla migrazione delle sostanze condotti in accordo con le Direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE e il D.M. 21/03/1973 ove applicabili.

4) Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dalle Direttive 89/107/CEE e 88/388/CEE e dai Decreti Ministeriale 27 febbraio 1996 n. 209, 27 novembre 1996 – n. 684 e 23 luglio 2003 (sostanze chiamate anche additivi "dual use").

Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 5 bis Direttiva 2002/72/ce e art. 9 comma 2, lett.c) del DM 21 marzo 1973.

L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

5) L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

6) Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità, o quando i riferimenti legislativi saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Data 11/03/2016

Firma   
ERREMME  
www.erremmesrl.it